

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

XLIII.

SEDUTA DI SABATO 10 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	495
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali (873) . . . . .	495
PRESIDENTE . . . . .	495, 497, 499, 501, 502, 503, 505
BALDUZZI . . . . .	496
SCOGA, <i>Relatore</i> . . . . .	496, 497, 504
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	496, 497, 498, 499, 503
DE PALMA . . . . .	496
GUGGENBERG . . . . .	497
CHIARAMELLO . . . . .	497, 499
TOSI . . . . .	498
MARTINELLI . . . . .	498
FERRERI . . . . .	499
CIMENTI . . . . .	500
PETRILLI . . . . .	501, 502
TUDISCO . . . . .	501
GHISLANDI . . . . .	501, 502, 504
FRANZO . . . . .	501
TAROZZI . . . . .	502
MASSOLA . . . . .	502, 504
AMENDOLA GIORGIO . . . . .	502, 504
DE MARTINO FRANCESCO . . . . .	502
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	506
BALDUZZI . . . . .	506

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 28, primo comma, del Regolamento della Camera dei Deputati, per l'esame del disegno di legge n. 873: « Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali », sono state effettuate le seguenti sostituzioni:

il deputato Barbina è sostituito dal deputato Cimenti;

il deputato Casoni è sostituito dal deputato Marenghi;

il deputato Mannironi è sostituito dal deputato Stella;

il deputato Pecoraro è sostituito dal deputato Truzzi;

il deputato Saggin è sostituito dal deputato Caroniti;

il deputato Zerbi è sostituito dal deputato Franzo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali. (873).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, riso, orzo, segala ed olii vegetali.

Nella seduta di ieri abbiamo ascoltato le proposte di esenzione avanzate dalla IX Commissione permanente (Agricoltura) in relazione al provvedimento in esame.

La seduta comincia alle 9.15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

Siamo ora in attesa dei dati che deve fornire il ministro delle finanze.

BALDUZZI. Non deve meravigliare se io, quale componente della Commissione finanze e tesoro, spendo una parola per sostenere la esenzione dall'imposta sull'entrata per il riso, in quanto vivo in una zona risiera qual'è quella della provincia di Pavia.

Con questa premessa e con questa giustificazione porto qui la mia modesta voce per far presente che il riso rappresenta per noi un elemento di prima necessità dato che in Italia viene prevalentemente usato come genere da minestra. Noi non possiamo, poi, ignorare le difficoltà in cui si dibatte il settore risiero: alto costo di produzione e scarsità di richiesta sul mercato.

Se applichiamo al riso l'imposta sull'entrata, a differenza di altri generi che vengono considerati di prima necessità, io mi permetto, modestamente, di far presente che commetteremmo una grave ingiustizia.

Nella seduta di ieri mi sarebbe piaciuto conoscere quale potesse essere la ripercussione nei riflessi dell'erario, della progettata esenzione del riso dall'imposta sull'entrata, ora stabilita in ragione del due per cento. Il sottosegretario di Stato onorevole Malvestiti non è stato in grado di fornire tale informazione; forse lo potrà fare l'onorevole ministro delle finanze.

Tuttavia, ripeto, io auspicherei che l'esenzione fosse applicata anche al riso, tenuto conto della particolare situazione della provincia di Pavia che è eminentemente agricola.

SCOCA, *Relatore*. Desiderei un chiarimento dall'onorevole ministro delle finanze per quanto riguarda gli oli vegetali.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La formula che oggi viene proposta è quella normale che viene usata per gli oli. Nel 1942, per ragioni di scarsità di grassi, si è ritenuto di comprendere negli oli destinati all'alimentazione anche quelli che, normalmente, non sono considerati commestibili. Ecco perché venne usata la formula più ampia « oli effettivamente destinati all'alimentazione ».

La formula, che oggi usiamo, di « oli commestibili » è quella tradizionale usata dalla legge agricola, come oli destinati, sul mercato normale, all'alimentazione. Quindi la formula di oggi è più corretta.

SCOCA, *Relatore*. Se è esatto quanto mi hanno fatto osservare alcune categorie interessate, restando ferma la dizione attuale, anziché avere un beneficio, si avrebbe un aggravio fiscale nei riguardi dell'olio, perché gli oli destinati all'alimentazione, ma non ancora

commestibili, verrebbero ad essere soggetti all'imposta normale.

In altri termini l'olio grezzo, che non è, ancora commestibile, verrebbe assoggettato all'aliquota normale del tre per cento, poi vi sarebbe un'aliquota successiva dell'uno per cento dopo la raffinazione; così le categorie interessate dicono che l'imposta verrebbe ad essere del sei per cento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è esatto. La formula che oggi si ripropone è quella tradizionale della nostra legislazione sia in materia di tutela alimentare, sia in materia fiscale. Ripeto che nel 1942, per quella situazione tutt'affatto particolare nella quale il Paese si trovava, in cui gli oli che normalmente non erano destinati alla alimentazione lo furono, e tenuto conto che tutti gli oli alimentari passavano attraverso l'ammasso, venne usata la formula « oli effettivamente destinati all'alimentazione », cioè si considerarono tali anche quegli oli che per loro natura non sarebbero stati destinabili ad uso alimentare, ma che di fatto a tale uso venivano adibiti.

SCOCA, *Relatore*. Ho ancora qualche perplessità perché non so la ragione per la quale il Ministero dell'agricoltura non ha adoperato la formula « oli destinati all'alimentazione ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetterei di far rilevare la difficoltà di applicazione di una legge che in un mercato libero distingua gli oli a seconda della destinazione effettiva. Questo è il problema: come facciamo a sapere se un olio è effettivamente destinato all'alimentazione in un mercato libero? Questo era possibile quando vigeva l'ammasso. Oggi noi dobbiamo vedere le caratteristiche intrinseche del prodotto.

SCOCA, *Relatore*. D'accordo. Io non conosco il procedimento di raffinazione dell'olio. Le categorie interessate mi fanno presente che è senza dubbio imprecisa la dizione proposta in quanto, così concepita, la norma lascia al di fuori dell'applicazione gli oli vegetali grezzi pure destinati all'alimentazione, previo procedimento di raffinazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo lo escludo. È la capacità finale di commestibilità che bisogna considerare; in altri termini le caratteristiche della commestibilità sussistono, ai fini del nuovo trattamento tributario, anche sugli oli grezzi per il diretto passaggio dallo stabilimento di spremitura a quello di raffinazione.

DE PALMA. Mi pare che non vi sia più alcuna perplessità dopo il chiarimento del-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

l'onorevole ministro delle finanze. Io credo, perciò, che possiamo accettare quella dizione.

SCOCA, *Relatore*. Chiarito questo dubbio, sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno di rileggere il parere espresso dalla IX Commissione permanente (Agricoltura): esenzione per il risone, per i sottoprodotti del riso per uso zootecnico, per i sottoprodotti del grano, del granoturco e della segala per uso zootecnico, per la produzione e commercio di oli nazionali con destinazione alimentare.

Circa gli oli per la destinazione alimentare, vi è stato il chiarimento che il ministro delle finanze ha dato ora.

GUGGENBERG. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla questione dell'orzo, perché, mentre nel disegno di legge in esame, cioè con la proposta del Governo, si avrebbe una imposizione con un'aliquota ridotta all'1 per cento, secondo la proposta della Commissione dell'agricoltura non si avrebbe una esenzione.

Desidero far presente che nelle zone di montagna l'orzo non costituisce semplicemente un alimento normale, ma è addirittura il cibo dei poveri, perché ad un'altezza intorno ai 1400 metri non si può coltivare altro cereale che l'orzo.

Pertanto, sarebbe doloroso per la nostra popolazione il non godere della esenzione relativamente all'orzo. Si tratta di una questione veramente essenziale per la popolazione della mia zona e vorrei, quindi, chiedere al relatore una motivazione e una spiegazione su questo punto di vista della Commissione dell'agricoltura.

PRESIDENTE. In effetti la Commissione dell'agricoltura si è pronunciata per la non esenzione dell'orzo. Tuttavia la nostra Commissione deve cominciare col decidere se vuole estendere l'esenzione al di là del progetto governativo: è pregiudiziale esaminare se si intende uscire dai limiti del progetto governativo.

Mi pare che la Commissione desiderasse avere qualche chiarimento circa il gettito del risone e dei sottoprodotti per uso zootecnico.

CHIARAMELLO. Esprimo il desiderio che contemporaneamente si esamini la questione dell'orzo, in merito alla quale mi associo a quanto ha detto il collega onorevole Guggenberg.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Bisogna premettere che l'impostazione che ha dato la Commissione permanente dell'agricoltura non può essere accettata dal Governo per una ragione molto semplice. L'esenzione che si

propone per il grano e per gli altri cereali non è soltanto in considerazione della maggiore o minore indispensabilità di consumo, quanto, piuttosto, in considerazione che, per il tipo di commercio che si svolge in questo momento per questi prodotti, il prezzo che viene praticato all'interno è un prezzo medio, che potremmo chiamare anche politico, diverso dal prezzo minimo internazionale degli stessi prodotti. Il caso tipico è quello del grano, per cui praticiamo un prezzo che è la media di quello praticato sui nostri mercati di approvvigionamento per determinati prodotti. Questa considerazione non si applica ai prodotti che hanno un approvvigionamento interno nel nostro mercato: per esempio, la avena e qualche altro prodotto, per i quali si forma nel nostro mercato un prezzo economico corrente.

Giacché ho richiamata l'attenzione su questo aspetto del problema, vorrei ricordare che il provvedimento è stato proposto dal Governo in sede di fissazione del prezzo del pane, quando, con riferimento a tutto l'andamento del mercato, per l'esercizio 1949-50, il Governo ha fissato il prezzo del pane, eliminando le spese che gravavano fino ad un certo momento su questo prodotto in conseguenza del periodo bellico.

Quindi, pur essendo a disposizione degli onorevoli colleghi per fornire tutti i dati che sono in mio possesso, richiamo l'attenzione sulla differenza che passa fra il settore di cereali di larga importazione e tutti gli altri settori in cui i prezzi sono correnti, economici.

Detto questo, posso ricordare alcune cifre importanti: per quanto riguarda il grano, si può calcolare che nell'esercizio 1949-50 circoleranno in Italia circa 81-82 milioni di quintali di grano, di cui 8,5 destinati prevalentemente per la semina, per cui restano per l'alimentazione umana 72-73 milioni di quintali. A tutto il mese di agosto risultano conferiti ai granai del popolo 14 milioni di quintali. Restano, quindi, in circolazione, fuori da questi conferimenti, fra importazione e altre quantità disponibili all'interno, 58 milioni e mezzo di quintali. Con l'abolizione dell'ammasso, potremo calcolare che tutta questa quantità di grano, cioè 72 milioni e mezzo di quintali, circoleranno liberamente e quindi dovrebbero essere assoggettati all'aliquota del 4 per cento sul loro prezzo. Ad un prezzo medio di 6500 lire al quintale, abbiamo un importo che può essere facilmente calcolato di circa 468 miliardi, che, al 4 per cento, dà, *grosso modo*, 18 miliardi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

Ora, calcolando invece quella che è la perdita effettiva rispetto all'attuale gettito — nel senso che fino al mese di agosto era esente dall'imposta tutto il grano che passava all'ammasso ed era assoggettato all'imposta soltanto il grano di libero commercio — si calcola che la perdita al momento della presentazione del progetto di legge sia di circa cinque miliardi e mezzo o di 6 miliardi di lire. Quindi abbiamo queste due cifre. Se si applicasse a tutto il grano commerciato in Italia l'aliquota del 4 per cento, avremmo 17-18 miliardi d'imposta. Con l'esenzione, abbiamo un minore gettito, rispetto all'esercizio precedente, di lire 5 miliardi e mezzo circa.

Per quanto riguarda il risone, il calcolo è un po' più complicato perché non abbiamo i dati precisi della produzione 1949. Si sono, pertanto, fatti i calcoli sulla produzione del 1948, che è stata di circa 6 milioni di quintali, di cui se ne sono esportati circa 400 mila. Ne sono rimasti all'interno circa 5 milioni e 600 mila quintali, di cui disponibili per l'alimentazione sono 5 milioni e 400 mila quintali. Al prezzo medio di 6 mila lire a quintale, l'ammontare dell'imposta, che si prevede di poter riscuotere, è di circa lire 580 milioni, sempre col concetto della imposizione *una tantum* prevista dalla legge.

Per quanto riguarda l'olio di oliva, la produzione si prevede di circa un milione e 600 mila quintali, di cui immessa al consumo circa la metà (perché l'altra metà è consumata direttamente dalle economie che la producono); facendo un calcolo, ad un prezzo medio, che è stato qui però valutato sopra quello corrente, di lire 45 mila a quintale, l'imposta ammonterebbe a circa un miliardo e 400 milioni di lire.

Per l'orzo, la produzione del 1949 è stata di quintali 2 milioni 263 mila, con una importazione di 160 mila quintali. Restano disponibili per il commercio circa 2 milioni 300 mila quintali; calcolando il prezzo medio di lire 4 mila al quintale, si prevede che l'imposta possa ammontare a circa 320 milioni di lire.

Passiamo alla segala. La produzione della segala nel 1949 è stata di 1252 quintali; valore in commercio 3700 milioni circa. Quindi, la esenzione si può calcolare in 150 milioni di lire.

Mi pare che, *grosso modo*, i dati siano questi.

TOSI. Desidererei domandare un'informazione. Le chiarificazioni forniteci dall'onorevole ministro praticamente ci permettono di giudicare il contenuto economico di questo provvedimento in funzione alla specifica

possibilità economica del mercato del frumento, del granoturco, della segala e dell'orzo. Senonché il disegno di legge, che noi abbiamo in esame, al suo articolo 1, mi dà una convinzione di altra natura, cioè qui sembra, praticamente, che all'articolo 1 si faccia un trattamento particolare a determinati beni destinati all'alimentazione considerata come tale. E, difatti, leggendo le varie voci indicate, pare di vedere che in un primo settore si parli di elementi destinati alla panificazione e in un secondo settore di elementi destinati alle minestre. Desidererei un chiarimento al riguardo, altrimenti l'osservazione fatta da qualche collega non avrebbe significato. È vero che il riso ha un valore di minestra in una zona di vastità non indifferente della nostra Italia: capisco che una gran parte del riso ha poi una forte utilizzazione industriale, ma allora si dovrebbe far la distinzione fra utilizzo industriale e parte destinata alle minestre. Vorrei che fosse chiarito questo concetto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Credevo di avere chiarito la questione quando ho detto che il provvedimento non è poi tanto giustificato da considerazioni che riguardano la destinazione dei singoli prodotti in quanto se da ciò dovessimo essere mossi, ben altre voci dovremmo escludere dalla tassa. Siamo stati invece mossi dalla considerazione del modo con cui viene formato il prezzo del nostro mercato. Facciamo pagare, per necessità del mercato stesso, agli alimenti che hanno come loro base il grano, un prezzo superiore a quello che sarebbe il prezzo minimo ottenibile se potessimo emanciparci per il quantitativo che ci occorre. Questa considerazione non si può estendere ad altri prodotti i quali hanno in Italia il loro prezzo basato su quello internazionale, senza nessuna compensazione, senza nessun aggravio al consumatore, dovuto a circostanze che interessano la politica economica generale che noi facciamo.

TOSI. Siccome nel provvedimento vedo uniti granoturco e segala, osservo che sono due elementi completamente diversi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il granoturco si trova nella stessa situazione, perché la nostra economia richiede questo alimento e quindi permette di formarsi un prezzo all'interno che è superiore a quello che ci sarebbe se non ci fosse questa esigenza.

MARTINELLI. Mi permetto di fare una sola considerazione nei confronti di quello che ha detto l'onorevole ministro.

La relazione che accompagna il disegno di legge sottolinea in due punti la circostanza che si è tenuta presente la caratteristica par-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

ticolare dei prodotti. Dice infatti la relazione: « ...è il pane, che per costituire l'alimento base della popolazione deve essere venduto ad un prezzo strettamente limitato al puro costo di produzione ».

E lo stesso concetto è ripetuto nella colonna vicina dove si accenna alla opportunità di fare in modo che « il prezzo del pane e conseguentemente delle farine e paste alimentari » sia contenuto nella misura più bassa possibile.

Quindi noi ci troviamo di fronte, per la stessa dizione, per la stessa esposizione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, a valutare se anche il riso (e mi limito al riso, ma potrei entrare anche nelle considerazioni espresse dall'onorevole Guggenberg), sia o non sia uno dei prodotti che costituiscono un alimento base della popolazione. Ritengo che se questo fosse il motivo determinante del provvedimento, mi sentirei di dare l'assenso ad un provvedimento di sgravio fiscale estensivo tanto al riso quanto all'orzo alimentare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho spiegato chiaramente le ragioni del provvedimento ed inviterei i colleghi a non lasciarsi trascinare da considerazioni troppo sentimentali. Pregherei, anzi, di non abbandonarsi a troppe facili illusioni.

La relazione al provvedimento dice che ci si sforza di mantenere il prezzo di questi alimenti-base il più possibile vicino al costo di produzione, ma anche il più possibile vicino al costo internazionale che noi dobbiamo sopportare. Se domani potessimo avere tutto il grano al prezzo degli Stati Uniti, il che significherebbe in questo momento un prezzo di circa 4 mila lire al quintale, si potrebbe togliere l'imposta sull'entrata; ma, per il maggior costo del grano di produzione interna, siamo obbligati a far pagare 6500 lire al quintale. È sembrato al Governo che non si potesse chiedere in aggiunta a questo maggior prezzo, dovuto a ragioni economiche, una imposta.

Ora, debbo avvertire i colleghi di non generalizzare troppo, perché è facile far franare tutto un sistema di imposte attraverso analogie, specialmente quando il sistema di imposte è illogico, come quello in cui attualmente si opera. Che il Governo tenda a smantellare gradatamente la imposizione indiretta non è la prima volta che lo si afferma, ma se lo facciamo prima di sostituire ad essa altri strumenti, i pericoli sono evidenti a chiunque abbia un minimo di capacità di valutazione della situazione.

Mi permetto di ripetere qui che il Governo insiste perché il provvedimento sia approvato nei termini in cui è stato presentato.

FERRERI. L'onorevole ministro, a proposito della eliminazione dell'imposta generale sull'entrata nei riguardi del grano, ha detto che la giustificazione si trova nella circostanza che il prezzo di produzione del grano interno è superiore a quello estero.

Una analoga e rovesciata considerazione si potrebbe proprio fare sul riso. Intanto mi richiamo al fatto della complementarità dell'uso della pasta alimentare sulla quale l'onorevole Martinelli ha fatto dei rilievi, utilizzando le stesse osservazioni inserite nella relazione ministeriale. Ma qui siamo di fronte a questo fatto: il mercato del riso ha raggiunto faticosamente la sua condizione di stabilità cercando col gioco dei prezzi della pasta di poter smaltire la quantità che è esuberante al nostro consumo interno nel settore del consumo interno ed in quello estero. Se questo provvedimento dovesse ulteriormente incoraggiare il consumo della pasta a detrimento del riso, naturalmente la preferenza del pubblico italiano si sposterebbe ancora più verso la pasta. Per cui, di fronte alle insistenze dell'onorevole ministro, io esaminerei il problema del riso in rapporto al sistema determinato da questa legge nei confronti dei cereali e pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di vedere se la questione del mercato del riso (e quindi del risone) non abbia diritto di essere considerata — anche in modo diverso — nei confronti di questo provvedimento.

Mi pare poi, se i miei dati sono esatti, che il prodotto dell'imposta del 2 per cento sul risone verrebbe ad essere di circa 700-750 milioni di lire. Quindi mi pare che anche questo elemento di giudizio possa essere accostato agli altri e considerato dalla Commissione prima che essa decida sul disegno di legge.

CHIARAMELLO. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Ferreri per quanto riguarda il risone ed a quanto ha affermato precedentemente l'onorevole Balduzzi. Per quanto poi concerne l'orzo, come rappresentante di zone di montagna, insisterei nel proporre l'esenzione dall'imposta.

PRESIDENTE. Vorrei dire qualche cosa anch'io. Anzitutto mi pare che per il risone si tratti di una riduzione dell'imposta, mentre per gli altri prodotti non si tratta di una riduzione poiché essi erano già in regime di ammasso. Mi pare che il problema da considerare sia questo: se debba spingersi l'agevolazione oltre questo limite in quanto dalla agevolazione

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

zione del 4 per cento si è passati al 2 per cento per il risone.

In secondo luogo mi permetto di fare osservare che queste considerazioni, derivanti dal fatto che un determinato prodotto serva all'alimentazione, sono molto importanti; ma noi le dobbiamo considerare in sede generale. Cioè dobbiamo prima vedere quali sono i prodotti che formano la base dell'alimentazione.

Obiettivamente non mi pare che il riso abbia, nell'alimentazione, lo stesso valore e la stessa estensione del frumento per la generalità dei consumatori italiani. Si può dire che in certe zone si consuma più orzo. Sorge qui il problema dell'individualizzazione di queste zone, come pure del fatto che un determinato prodotto può servire anche ad altri scopi: bisognerebbe, quindi, formare tutta una casistica delle destinazioni di questo prodotto. Allora, se dobbiamo considerare i casi al di sopra e quelli al di sotto di quello generale, noi entriamo in un'altra zona di considerazioni ossia in una zona a catena, seguendo la quale potremmo arrivare a considerare anche i sottoprodotti per usi zootecnici. In tal caso il concetto cambierebbe, perché si arriverebbe alla protezione di determinati rami agricoli.

Io mi voglio fermare invece al concetto che ispira il provvedimento in esame; concetto che è di esentare dal tributo un prodotto che serva all'alimentazione-base, tanto dei contadini siciliani e calabresi che di quelli vicini alle Alpi.

Per quanto mi riguarda, io, fedele al principio che le imposte debbono avere il carattere della generalità, sarei per la tassazione anche del frumento. Se c'è un prezzo politico, si carichi questo prezzo dell'uno per cento, ma resti immutato il criterio generale.

Comunque, bisogna guardare al problema dal punto di vista della generalità dei cittadini; andare al di là di questo concetto significherebbe introdurre dei criteri piuttosto pericolosi nel sistema della tassazione.

**CIMENTI.** Mi permetto di dissentire da alcune affermazioni fatte dall'onorevole Presidente, prendendo per base appunto alcune sue argomentazioni.

Non è detto, prima di tutto, che il riso sia un alimento caratteristico soltanto di alcune provincie; comunque, noi dovremmo favorirne il consumo in modo che fosse più esteso in tutta Italia, conseguendo in tal modo una minore importazione di grano di cui il nostro Paese è tributario dell'estero. Non avendo facilitato il consumo del riso nazionale, abbiamo una massa di cinque milioni di quintali

di questo prodotto in magazzino, a prezzi ridotti, per cui ai produttori non sembra più conveniente economicamente dedicarsi a questa attività. Favorire il consumo interno del riso significherebbe diminuire l'introduzione di frumento dall'estero. Mi pare che dovrebbe bastare questa considerazione per giungere al criterio di concedere agevolazioni fiscali anche al riso, esentandolo dal tributo.

Il ministro ha comunicato alcuni dati statistici; mi pare di aver sentito — se ho ben capito — che essi sono approssimativi e che fra i dati forniti, il ministro abbia detto: 8 milioni di quintali di frumento da semina, 14 milioni di quintali ai granai del popolo, quindi restano 58 milioni di quintali che vengono commerciati.

No, onorevole ministro, di questi 58 milioni, mi sa dire quanti sono consumati dai contadini italiani, e quanti invece vengono commerciati? Chè la parte consumata direttamente dal contadino, è estranea alla tassazione. Qui ci vorrebbero elementi precisi per dire quale sarebbe il sacrificio della finanza italiana con questo provvedimento di esonero. Comprendo le argomentazioni di carattere generale, ma se noi sappiamo che il sacrificio per la finanza è modesto, e che con questa esenzione noi supereremmo quella crisi dei prodotti agricoli che purtroppo imperversa nel nostro Paese tanto varrebbe, dico, sobbarcarsi a questo piccolo sacrificio.

Si è parlato dell'orzo. L'orzo non ha una produzione così elevata in Italia che possa rappresentare un commercio da tenere in vasta considerazione. Ci sono alcuni paesi montani in cui i nostri agricoltori piantano orzo solo per il consumo familiare; in considerazione di ciò, la Commissione permanente dell'agricoltura ha mantenuto, per questo prodotto, l'imposta, tenendo presente però che il consumo familiare non deve essere tassato, mentre viene tassato il consumo industriale del prodotto (birra, ecc.).

La preoccupazione nei riguardi dell'orzo, dato il modesto quantitativo della sua produzione, non dovrebbe essere quella che costituisce una remora a un provvedimento del genere di quello che stiamo discutendo. Per tutto il resto, prego la Commissione di tener presente che io, modestamente, non credo che il sacrificio della Finanza sia tanto elevato da poter costituire una preoccupazione per il legislatore; di considerare, in secondo luogo, che c'è una crisi in atto nell'agricoltura italiana, per cui questi prodotti non sono più remunerativi. E di questo che ci si dovrebbe prevalentemente preoccupare in questo momento.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

La legge in discussione si ispira ai concetti dell'alimentazione, e quindi l'esenzione dovrebbe riferirsi sia alla alimentazione umana che a quella zootecnica, perché proprio recentemente in Assemblea, noi ci siamo fatti eco della grave crisi della produzione zootecnica per cui il Governo, per bocca del ministro dell'agricoltura, ha promesso il suo appoggio.

Perciò io esprimo il mio modesto parere che le proposte fatte dalla Commissione dell'agricoltura debbano essere accettate.

PETRILLI. Aderisco alle considerazioni esposte dal Presidente; cioè, in linea di principio, sarei contrario a queste agevolazioni fiscali, anche per il grano. Consento al disegno di legge presentato dal ministro delle finanze, unicamente in considerazione che il grano è un prodotto di consumo nazionale, cioè che interessa tutte le categorie di cittadini per tutte le regioni, e per tutte le provincie. E, quindi, soltanto in considerazione della generalità del consumo di questo prodotto che aderisco al disegno di legge del ministro delle finanze.

Mi permetto di osservare che non ritengo esatto quello che poco fa diceva l'onorevole Cimenti, che cioè il riso può sostituire o integrare il consumo del grano sì che, agevolando la diffusione del consumo del riso, il nostro Paese sarebbe messo in condizioni di acquistare meno grano dall'estero. Non vi è fungibilità fra grano e riso, tant'è vero che lo stesso onorevole Cimenti ci faceva osservare che anche in questo periodo in cui noi acquistiamo grano dall'estero, vi sono i magazzini pieni di riso. Se ci fosse questa fungibilità, è chiaro che il riso non solo non abbonderebbe, ma sarebbe anzi in misura deficiente ai bisogni del Paese, perciò è fuori dubbio che dovremmo sempre acquistare grano dall'estero.

In terzo luogo io mi preoccupo vivamente della situazione della nostra finanza: noi non possiamo, senza un'accertata e grave causa, portare una diminuzione al gettito delle entrate attraverso questa continua diminuzione delle aliquote o addirittura attraverso una continua esenzione dalle imposte di questo o di quel prodotto. Non mi sembra che in momenti così gravi per la nostra situazione finanziaria — e dico gravi perché effettivamente tutti sappiamo come l'importo delle spese sia molto più elevato del gettito delle entrate — si possano, con una certa disinvoltura, quasi ogni giorno approvare agevolazioni fiscali a favore di questo o di quel prodotto, quando non sia chiara e sicura la necessità di questa esenzione o di queste agevolazioni.

Quindi accetto il disegno di legge del ministro delle finanze, unicamente per le considerazioni che ho premesso e che ha così brillantemente esposte il nostro Presidente.

TUDISCO. Concordo perfettamente con le considerazioni fatte dall'onorevole Presidente e dall'onorevole Petrilli. Però, devo aggiungere una considerazione, sia pure di importanza minima, circa il criterio della fungibilità fra riso e grano: se si tien conto di quello che possa incidere il due per cento su un chilogrammo di riso, si rileva che non si tratta di una cifra tale, dato il dislivello dei prezzi correnti dei due prodotti, da determinare uno spostamento nella scelta da parte del consumatore; quindi, si è fuori della realtà affermando questo. Anzi, chi, come me, può seguire i trapassi di questi generi, vi può assicurare che queste modeste cifre, ammontanti a circa cinque lire, vengono assorbite da tutta la trafila di trapassi parassitari esistenti nel commercio.

Quindi, noi abbiamo la certezza di annullare o ridurre nel bilancio una entrata cospicua, mentre non abbiamo nessuna certezza che ciò rechi il benefico influsso che sarebbe da attendersi. Se così fosse ci sarebbe da discutere circa l'opportunità di aprire la falla delle esenzioni a catena.

GHISLANDI. Ritengo che il problema debba essere esaminato dal punto di vista della economia generale, ed allora è da vedere se sia giusto o meno, gravare in un senso e sgravare nell'altro i prodotti destinati all'alimentazione del popolo.

Sono d'accordo col collega onorevole Petrilli, quando egli afferma che il riso non è fungibile col grano; ma il riso è fungibile con la pasta.

Ora, voi esentate soltanto il frumento ed il granoturco, perché chi non mangia pane mangia polenta. Ma chi non mangia pasta, mangia riso.

Quindi, bisogna tenere in maggiore considerazione la questione del riso. Mi meraviglia l'affermazione dell'onorevole Petrilli che i magazzini sono pieni di riso.

PETRILLI. Ho risposto ad un'affermazione dell'onorevole Cimenti.

GHISLANDI. All'articolo 2 del disegno di legge si dice: « Per l'importazione del riso l'imposta è del pari dovuta... ». Se si importa riso, come mai i magazzini sono pieni di questo prodotto?

PRESIDENTE. Quella norma è stata introdotta, perché bisogna pure disciplinare le importazioni.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

GHISLANDI. Ma le norme devono avere un valore logico.

PRESIDENTE. Nessuno può impedire ad un viaggiatore di importare, per esempio 30 chilogrammi di riso; quindi bisogna regolare l'importazione.

FRANZO. Quest'anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha disposto che il contingente di risone da conferire all'ammasso, sul raccolto 1949, sia fissato in quintali 5.400.000. Ciò significa che, se si mantiene il criterio di esentare dall'imposta sull'entrata i cereali, comunque ammassati, essendo il contingente di ammasso del risone quasi uguale alla produzione totale, soltanto qualche centinaio di quintali di risone andrebbe al mercato libero.

Ora io chiedo all'onorevole ministro delle finanze se l'imposta del due per cento incida sulla quota libera del risone oppure su tutta la produzione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Su tutta.

GHISLANDI. Ed allora ne consegue che l'affermazione della relazione, che si venga incontro ai risicoltori, in quanto si riduce l'aliquota dal 4 al 2 per cento, è una mera lustrà formale.

L'anno scorso, c'era l'esenzione sui quattro milioni e mezzo ammassati e si pagava il quattro per cento di imposta sulla quota libera.

Con l'interpretazione data dall'onorevole ministro, nessun vantaggio ne viene né ai risicoltori né ai consumatori; anzi la situazione risulta aggravata.

Questa mia affermazione è sostanziale e prego l'onorevole ministro e la Commissione di voler rivedere questo punto; a parte il fatto morale ed economico, già sottolineato dai colleghi.

Aggiungo che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proprio in data 21 novembre, ha diramato a tutti i prefetti e ai comuni d'Italia una circolare con cui, rilevata la contrazione del consumo del riso verificatasi in questi ultimi tempi, ne sollecita l'incremento. Evidentemente, questa azione viene frustrata dal provvedimento di carattere fiscale adottato dal ministro delle finanze.

TAROZZI. Nella bassa padana, e ritengo anche altrove, i proprietari terrieri tendono a limitare sempre più la coltivazione del riso, con grave danno per la mano d'opera bracciantile, che in quella plaga è disoccupata in media otto mesi all'anno. Se si considera che l'impiego della mano d'opera per ogni ettaro di terra coltivata a riso è superiore a quello

che occorre per le altre colture, anche questo è un argomento valido per essere favorevole alla estensione del provvedimento anche al riso.

MASSOLA. Concordo con l'affermazione dell'onorevole ministro delle finanze che cioè nella formazione dei prezzi di questi prodotti vi sia una differenza: quello del grano è un prezzo politico, in quanto che il prezzo del grano, su scala mondiale, è inferiore a quello su scala nazionale; invece il prezzo del riso è il prezzo economico, cioè quello raggiunto su scala internazionale.

Ora, se è vero che i prezzi di questi due prodotti seguono due vie diverse, è pur vero che essi prezzi devono essere tali, da tendere a proteggere la nostra produzione, sia granaria che risicola.

Il mercato risicolo in questo momento sta attraversando una crisi, di cui ci dobbiamo preoccupare. Quindi, come cerchiamo di favorire la coltura granaria, dobbiamo cercare di favorire anche la coltura del riso.

Pertanto, pregherei l'onorevole ministro delle finanze di fare uno sforzo per esentare completamente anche il riso dall'imposta generale sull'entrata.

Se il riso non ha importanza nazionale, tuttavia esso costituisce l'alimento fondamentale di diverse regioni. E poi non dimentichiamo che esso costituisce il pasto principale delle nostre truppe.

PETRILLI. Allora dovremmo esentare anche l'olio, perché necessario a tutti i cittadini; e ben sappiamo in quali crisi si dibatte la produzione olearia in Italia. E dovremmo esentare anche il vino, che si dibatte pure esso in gravissima crisi.

Se si fa questione di solidarietà, va bene; ma se vogliamo fare questione del Nord e del Sud, allora è male.

AMENDOLA GIORGIO. Noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla crisi dell'olio, del vino, del riso, del grano nonché di tutti gli altri prodotti ortofrutticoli. Questo è, pertanto, un problema che va affrontato con la massima urgenza ai fini di concedere la necessaria esenzione.

DE MARTINO FRANCESCO. È evidente che, anche se si esenta la produzione del grano, o meglio il successivo scambio del grano, dalla imposta sull'entrata, il problema della crisi che esiste in questo campo non viene risolto, data la grande sproporzione dei costi che è stata rilevata anche in sede di Commissione permanente dell'agricoltura. Che cosa deve fare la Commissione finanze e tesoro? Può dire che si risolve questa crisi con la sola



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

esenzione del grano? È evidente allora che il problema dev'essere affrontato in modo integrale, come giustamente affermava anche il collega onorevole Amendola, ed è necessario allora che un apposito organo sia chiamato ad affrontare la soluzione di questi problemi. In altre parole, il problema deve essere esaminato più in profondità e senza soluzioni che siano provvisorie o empiriche.

**PRESIDENTE.** Bisogna tener presente la generalità del carattere popolare di un determinato consumo in confronto di altri. Ora, è chiaro che il grano costituisce la base dell'alimentazione popolare; ma d'altra parte non possiamo andare oltre estendendo l'esenzione a tutti gli altri prodotti, perché se consideriamo la crisi del riso, quella del vino, quella dell'olio, ecc., ai fini di questa esenzione, il problema si allargherebbe troppo. In ogni modo su questo problema l'onorevole ministro delle finanze potrà esprimere il parere del Governo.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Do atto all'opposizione per l'intelligenza con cui ha preso subito la palla al balzo; ma qui bisogna mettere le cose in chiaro. Si capisce che l'opposizione non approvi la politica finanziaria ed economica del Governo, onde ogni particolare situazione viene utilizzata ai fini di questo indirizzo. Ma qui non siamo venuti per discutere della politica economica del Governo, né della crisi in cui si trovano determinati prodotti.

Il compito del ministro delle finanze, d'altra parte, tende evidentemente a dire sempre di no quando si tratta di esenzioni. Comunque, io non ritengo che il problema possa essere risolto in sede fiscale, attraverso una violazione dei criteri generali di esenzione, ecc.: qui è un problema di costo sociale che deve essere sopportato da tutte le categorie indistintamente. Prego, pertanto, i colleghi di collaborare col ministro e col Governo che tende con la massima energia a migliorare la situazione economica del paese. Ma ciò non si raggiunge, allargando le maglie delle esenzioni.

Qui si è parlato dell'ammasso del riso, ma un conto era l'ammasso obbligatorio e la distribuzione obbligatoria che si faceva negli anni precedenti, ed un conto è l'ammasso di quest'anno, che è fatto nell'interesse stesso delle categorie. Oggi non è più lo Stato che va a chiedere il riso, ma è il produttore stesso che prega di fare un commercio unificato del riso per la tutela e la difesa del mercato e dell'importazione.

Ora, in questo quadro, ricordare i regimi particolari dell'ammasso obbligatorio, è fuori luogo.

Altra considerazione essenziale per valutare il problema, è la seguente: qui non si tratta di valutare se sono prodotti di prima o di seconda qualità, ma se in un regime fiscale è obbligatorio tassare i prodotti di primissima necessità, come i prodotti ortofrutticoli, come i grassi, ecc., mi sembra fuori di luogo andare ad esaminare se il riso è un prodotto di primaria o di secondaria importanza, ecc.

Vi è un criterio generale di politica economica che va esaminato.

Se dalle considerazioni finali si passa alle considerazioni del cumulo di spese, assolutamente urgente, che la nostra economia deve affrontare, od anche al problema dei mezzi che sono a nostra disposizione; se si considera altresì la manovra finanziaria che è in corso per potenziare gli strumenti di una finanza più aderente alle effettive necessità, voi vedete che la resistenza del ministro delle finanze è dettata dalle dure condizioni del nostro bilancio e dalla nostra immediata situazione.

Qui abbiamo cifre che possono anche sembrare d'importanza relativa, ma ciò che è estremamente importante, è che non venga rotto il principio fondamentale della legge relativa all'imposta sull'entrata, che è quello della generalità, perché l'esenzione del grano era l'unica esenzione contenuta nella legge del 1940 istitutiva di questo particolare contributo, e noi troviamo, nell'articolo uno, proprio la stessa regola della legge succitata. So di chiedere ai colleghi della maggioranza un notevole sacrificio perché non è molto simpatico fare provvedimenti di questo genere. Ma, come l'opposizione ha preso lo spunto da questo provvedimento per esercitare la propria azione, così io mi permetto di fare appello ai colleghi della maggioranza i quali hanno la stessa responsabilità che ha il Governo di conciliare tutti i bisogni, tutte le necessità e tutte le opportunità che in un certo momento sorgono nel nostro Paese.

Con questo provvedimento abbiamo rinunciato ad un gettito accertato, rispetto all'esercizio in corso, di circa 5 miliardi e mezzo. Questo gettito accertato abbiamo potuto compensarlo con altri provvedimenti. Estendendo ulteriormente l'esenzione avremmo un vuoto nel bilancio che non sapremmo come completare. E dovrei pregare la Commissione di indicarmi come compensarlo, perché evidentemente nessuno pensa che si possa arrivare ad avere un bilancio che completi le proprie previsioni di spesa senza ammettere contempo-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

rancamente una possibilità di compensazione nell'entrata. E penso anche che nessuno abbia in animo di interpretare l'articolo 81 della Costituzione come riferito soltanto alle spese e non anche riguardo alle diminuzioni delle entrate provenienti da provvedimenti legislativi.

Ora, di fronte a tutte queste considerazioni credo che questo provvedimento, simpatico o meno, ma che rappresenta certo uno sforzo notevole della nostra finanza, si raccomandi alla vostra approvazione.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere sulla proposta della Commissione permanente dell'agricoltura di estendere l'esenzione al risone.

**SCOCA, Relatore.** Io, come relatore, mi trovo in condizioni di perplessità come credo si trovino tutti i colleghi perché le ragioni che sono state adottate da varie parti, hanno anche il loro valore.

Evidentemente ci troviamo di fronte ad un genere alimentare che in alcune plaghe d'Italia è di largo consumo. Ma io devo considerare che non è in questa sede che si possano risolvere problemi che si riferiscono alla crisi dell'agricoltura o che esorbitano dai limiti del tema, che il provvedimento si è proposto.

Il fenomeno fiscale — secondo me — deve avere un carattere più generale che sia possibile e pertanto questo disegno di legge si deve considerare come una piccola falla che si è introdotta nel nostro sistema tributario. È stata una necessità, ed evidentemente per essa il Governo ha dovuto proporre l'emanazione di questo provvedimento. Ma ci troviamo di fronte ad una eccezione e come tale la dobbiamo considerare.

Ecco perché, benché a malincuore, io non mi sento di aderire alla proposta di estendere la esenzione anche al risone. Mi auguro, anzi, che venga presto il giorno in cui a questa regola della generalità si possa dare un contenuto più sostanziale perché, quando essa sarà applicata, sarà veramente trovata ogni giustificazione ad avversare richieste di esenzione.

Per queste ragioni chiedo che si respinga la proposta della Commissione permanente dell'agricoltura circa l'esenzione del risone.

**MASSOLA.** Mi dispiace che l'onorevole ministro delle finanze abbia voluto portare una questione di maggioranza e di opposizione su un problema sul quale, in gran parte, ci troviamo tutti d'accordo: quello di estendere questa facilitazione anche al risone.

Comunque io confermo che darò il mio voto per l'estensione dello sgravio anche a questo prodotto perché, se è vero che nella

formazione del prezzo vi è una differenza tra quello per i prodotti granari e quello per i prodotti risicoli, pur tuttavia è anche vero che alla base della disposizione che stiamo prendendo a favore dei prodotti granari, vi sono le stesse condizioni anche per il riso, in modo da favorire tanto l'uno che l'altro prodotto i quali si trovano ambedue in condizioni difficili.

**GHISLANDI.** Anch'io parlo per dichiarazione di voto anzitutto per chiarire quello che ho precedentemente detto.

Ricordo che il grano si produce anche nel nord in maniera abbastanza abbondante. Nella mia circoscrizione non vi è una sola risaia, quindi io non difendo gli interessi del riso così come non voglio pensare che altri vogliano difendere gli interessi del grano. Io difendo gli interessi dell'alimentazione della povera gente e, purtroppo, sotto questo punto di vista, non vi è nessuna questione né di maggioranza né di minoranza, né di opposizione al Governo. Qui si tratta di una questione di umanità; e quando si decide una esenzione fiscale si deve effettuarla con criteri umani ed equidistanti.

Ora, l'onorevole Presidente e l'onorevole ministro delle finanze si sono dichiarati favorevoli all'esenzione del grano, prodotto che costituisce l'alimento principale per il nostro Paese; però non si è risposto alla mia osservazione che oltre al grano ed alla pasta (quella pasta scipita che viene importata dall'America) sia esentato anche il risone che è un prodotto equivalente al grano agli effetti dell'alimentazione.

Per queste ragioni mi associo all'onorevole Massola per quanto ha detto e voterò a favore della estensione della esenzione dall'imposta sull'entrata, al risone.

**AMENDOLA GIORGIO.** Dichiaro che voterò a favore della estensione della esenzione ai prodotti del riso. Per debito di lealtà ritengo che, votando l'estensione al risone si debba aprire la strada alla estensione della esenzione agli altri prodotti dell'agricoltura.

Noi dell'opposizione siamo più coerenti dello stesso onorevole ministro delle finanze perché il problema non è di piccole falle; è un problema di politica generale che deve essere risolto venendo incontro ai bisogni essenziali: quello dell'alimentazione e quello della produzione dell'agricoltura italiana, in questo momento in crisi.

Ci vengono sottoposti all'esame dei problemi di straforo, come diceva prima il collega onorevole De Martino Francesco. Si tratta di risolvere questioni che riguardano l'in-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

dirizzo generale, ma esse, invece di essere poste nel quadro della politica generale economica del paese, vengono prese frammentariamente e la discussione si frantuma. Si ha così una politica — per così dire — corporativa. Si potrebbe pensare che la nostra Commissione sia troppo improntata alla difesa di interessi particolari di gruppo o di regione e non improntata invece ad una valutazione degli interessi generali della economia italiana.

Noi abbiamo due bisogni essenziali nel nostro paese, ripeto: l'alimentazione di tanta povera gente e la disoccupazione della classe lavoratrice italiana, determinata dalla crisi dell'agricoltura.

La prima considerazione basterebbe da sola a suggerire l'estensione della esenzione dall'imposta sull'entrata a quei generi che servono per l'alimentazione. La tassa sul macinato, di triste memoria, viene abolita per il grano, ma rimane su altri elementi che lo stesso ministro riconosce integranti per l'alimentazione del popolo italiano.

L'altro bisogno, quello della necessità di risolvere la crisi dell'agricoltura italiana, determina un problema che dovremo affrontare prossimamente: l'esenzione del vino dal pagamento dell'imposta sull'entrata, problema che è stato posto recentemente a Bari dalle Camere di commercio di Puglia e di Lucania e, quindi, da due organismi diversi.

Per questa ragione voteremo l'estensione della esenzione dal pagamento dell'imposta per il riso, facendo voti che questa estensione venga applicata anche agli altri prodotti dell'agricoltura.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione l'estensione al riso dell'esenzione dall'imposta.

*(È respinta).*

Ritengo che siano respinte anche le altre estensioni proposte dalla Commissione permanente dell'agricoltura.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo quindi all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

**ART. 1.**

« Non costituiscono entrate imponibili ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le somme introitate

in dipendenza della vendita dei seguenti prodotti:

frumento, granoturco e segala;

farine e semole di frumento, granoturco e segala;

paste alimentari confezionate col solo impiego di farine e semole di frumento e segala.

« Analogo trattamento di esenzione si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti ».

*(È approvato).*

**ART. 2.**

« Per gli atti economici relativi al commercio del riso l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento e si corrisponde nei modi e termini normali all'atto della vendita, a chiunque effettuata, del riso da parte delle pilerie.

« Per l'importazione del riso, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto nella misura del 2 per cento ed è liquidata e riscossa dalle Dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

« L'imposta dovuta a norma dei precedenti commi assorbe quella afferente il commercio e l'importazione del riso, nonché quella relativa agli atti economici, successivi a quello impenibile, concernenti il commercio del riso, compresa la vendita al minuto ».

*(È approvato).*

**ART. 3.**

« Quando la pileria impiega il riso ottenuto dalla pilatura nella diretta fabbricazione di altri prodotti, l'imposta dovuta a norma del primo comma del precedente articolo, si corrisponde in occasione della destinazione del riso alle dette produzioni, in base ad apposito registro di carico e scarico. Sul detto registro debbono essere giornalmente annotate le singole partite di riso impiegate nella produzione industriale con indicazione del prezzo all'ingrosso; entro il lunedì di ciascuna settimana deve provvedere a riepilogare i totali delle partite annotate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi normali.

« Il registro prescritto dal precedente comma prima dell'uso deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'articolo

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 ».

(È approvato).

## ART. 4.

« Qualora la pilatura del risone sia eseguita per conto di terzi che destinano il riso ottenuto ad una attività commerciale od industriale, ferma l'osservanza delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 2, è corrisposta dal committente della lavorazione, entro cinque giorni dal ricevimento della fattura di lavorazione e sulla fattura medesima, in base al prezzo all'ingrosso del riso e indipendentemente dall'imposta già assolta dalla pileria sulla detta fattura per il corrispettivo di lavorazione ».

(È approvato).

## ART. 5.

« Per il riso esportato, è consentita, a norma della disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, la restituzione della imposta pagata ai sensi degli articoli precedenti ».

(È approvato).

## ART. 6.

« Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali, a norma del precedente articolo 2, l'imposta sull'entrata non si rende applicabile, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

« Ove peraltro detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, d'imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali ».

(È approvato).

## ART. 7.

« Per il commercio e l'importazione dell'orzo vestito e relative farine l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento in occasione dei singoli atti economici ».

(È approvato).

## ART. 8.

« Per gli atti economici relativi al commercio degli olii vegetali allo stato commestibile l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

« Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti ».

(È approvato).

## ART. 9.

« Sono abrogate le disposizioni stabilite dagli articoli 5 a 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, e dalle leggi 19 agosto 1948, n. 1210, e 21 dicembre 1948, n. 1442 ».

(È approvato).

## ART. 10.

« Per le vendite al minuto dei prodotti indicati nei precedenti articoli 7 e 8 l'imposta nella misura ivi stabilita si applica a decorrere dal 1° gennaio 1950.

« Le aliquote d'imposta stabilite dai precedenti articoli 2, 7 e 8 si applicano anche quando i prodotti ad esse soggetti abbiano già assolto il tributo una volta tanto a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 ».

(È approvato).

## ART. 11.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge approvati nella seduta di ieri:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria » (917);

« Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri » (902) (Approvato dal Senato);

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1949

nonché sul disegno di legge approvato nella seduta odierna (n. 873).

Personalmente dichiaro di astenermi dalla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 917.

BALDUZZI. Dichiaro di astenermi dalla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 873.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per la esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotramviaria » (917):

Presenti . . . . .	39
Votanti . . . . .	38
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	5

*-(La Commissione approva).*

« Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri » (902):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	9

*(La Commissione approva).*

« Imposta generale sull'entrata relativa al grano, granoturco, orzo, segala ed oli minerali » (873):

Presenti . . . . .	42
Votanti . . . . .	41
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	13

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Per i disegni di legge numeri 917 e 902:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavinato, Chiaramello, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa (1), Longoni, Magnani, Martinelli, Massola, Minella Angiola, Nicoletto, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tremelloni, Tosi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

Per il disegno di legge n. 873:

Amendola Giorgio, Arcaini, Arcangeli, Bavaro, Castelli Avolio, Caroniti, Chiaramello, Cicerone, Cimenti, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ferreri, Franzo, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Magnani, Marengi, Martinelli, Massola, Minella Angiola, Nicoletto, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tremelloni, Tosi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

(1). Astenuto per il disegno di legge n. 917.

**La seduta termina alle 12.40.**